Conto corrente con la Posta.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° | Roma - Giovedì, 23 maggio 1935 - Anno XIII | Numero 121

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. **647**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1465, concernente disposizioni in materia di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dipendenti dalle obbligazioni emesse dalle società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1465, concernente disposizioni in materia di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dipendenti dalle obbligazioni emesse dalle società per azioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 aprile 1935-XIII, n. **648**.

Conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 febbraio 1926, n. 370, concernente le norme per l'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del Servizio chimico militare;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'istituzione del Servizio tecnico automobilistico e sua organizzazione e funzionamento;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire piena autonomia amministrativa anche ad altri organi della suddetta Amministrazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 7 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2222, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, è aggiunto il seguente comma:

« La Direzione del servizio chimico militare e l'Ispettorato del materiale automobilistico avranno anche attribuzioni amministrative, restando così abrogate, nell'art. 2 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 370, e nell'art. 2 della legge 17 aprile 1930, n. 458, le disposizioni le quali stabiliscono che i detti organi fanno capo per le questioni amministrative rispettivamente alla Direzione generale del genio e alla Direzione generale di artiglieria ».

Art. 2.

All'art. 12 del medesimo Regio decreto-legge è aggiunto il seguente comma:

« È data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto e di ogni altra disposizione legislativa che ad esso si riferisca o sia connessa, di emanare, di concerto con la Finanza, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento ».

Il presente decreto, che entra in vigore dal 1° gennaio 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1935-XIII, n. **649**.

Soppressione del Regio consolato in Bilbao ed istituzione di un Regio consolato in San Sebastiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Consolato in Bilbao è soppresso e, in sua vece, è istituito un Nostro Consolato in San Sebastiano con giurisdizione su le provincie di Biscaglia, Santander, Burgos, Logrono, Corunna, Pontevedra, Lugo, Orense, Oviedo, Alava Palencia, Leon, Guipuzcoa e Navarra.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° giugno 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 650.

Comandi di truppa coloniali validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 20 luglio 1934, n. 1300, che determina i comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge su citata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comandi di truppe coloniali qui di seguito specificati sono validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899:

a) comando truppe della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea, della Somalia italiana; comando del territorio militare del sud della Libia;

b) comando di reggimento: di fanteria d'Africa o di fanteria coloniale o di artiglieria coloniale; comando di gruppo di battaglioni;

c) comando di cavalleria, di artiglieria, del genio dei Regi corpi di truppe coloniali;

d) comando di battaglione, di compagnia, di plotone, o di unità corrispondenti, dei Regi corpi di truppe coloniali.

Art. 2.

Il comando di gruppo di bande a piedi, a cavallo o camellate è equiparato, agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, al comando di battaglione di fanteria o di gruppo di cavalleria, se il gruppo di bande è comandato da un ufficiale superiore, ed al comando di reggimento, se è comandato da un colonnello.

Art. 3.

Agli effetti di cui alle lettere *i*) ed *m*) dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per effettivo servizio alle truppe s'intende il tempo durante il quale l'ufficiale ha prestato servizio in Colonia negli incarichi vari presso i comandi di battaglione o di gruppo, o di gruppo di bande, o di reggimento o di gruppo di battaglioni; ovvero presso i centri di mobilitazione dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea o della Somalia italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. 651.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari di Bolzano, e nomina del commissario governativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia), convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1875, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Bolzano, fu riconosciuto come corpo morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Considerato che si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del predetto Ente ed alla nomina di un commissario governativo il quale provveda ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Bolzano, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. ing. Giovanni Scoppa, ingegnere capo del Genio civile di Piacenza, è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente precitato con l'incarico di provvedere, nel termine di mesi sei dalla data del presente decreto, all'assestamento finanziario dell'Istituto stesso ed al riordinamento dell'amministrazione di esso.

Per tutta la durata di tale gestione l'Istituto corrisponderà al predetto commissario una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 652.

Modifica al R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;

Visto l'art. 11 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto il R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare;

Ritenuta la opportunità di far partecipare ai lavori della Commissione incaricata della funzione consultiva suddetta un rappresentante della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, tutte le volte che vi sia da esaminare proposte relative a personali dipendenti dalla Milizia stessa;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui all'articolo precedente, è, a seconda dei casi, così costituita:

presidente:

un generale di corpo d'armata comandante designato d'armata o comandante di corpo d'armata in servizio permanente effettivo;

membri effettivi:

Per le proposte di competenza del Ministro per la guerra:

due generali del Regio esercito in s.p.e.;

un ammiraglio in s.p.e.;

un generale della Regia aeronautica in s.p.e.

Per le proposte di competenza del Ministro per la marina:

tre ammiragli in s.p.e.;

un generale della Regia aeronautica in s.p.e.

Per le proposte di competenza del Ministro per l'aeronautica:

tre generali della Regia aeronautica in s.p.e.;

un ammiraglio in s.p.e.

Quando trattisi di proposte di competenza del Ministro per le colonie, fa parte della Commissione — costituita nella prima delle tre forme sopra specificate — in sostituzione di uno dei membri effettivi, ufficiali generali del Regio esercito, il capo dell'ufficio militare del Ministero delle colonie; mentre due degli altri membri effettivi dovranno possibilmente essere scelti tra ufficiali in servizio permanente effettivo che abbiano prestato servizio in Colonia.

Quando trattisi di proposte concernenti personale dipendente dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, fa parte della Commissione — costituita in una delle tre forme sopra indicate a seconda che il personale suddetto provenga dalle forze in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica — un ufficiale generale della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, in sostituzione:

a) di uno dei membri effettivi ufficiali generali del Regio esercito, se la Commissione è costituita nella prima forma;

b) di uno dei membri effettivi ufficiali ammiragli della Regia marina, se la Commissione è costituita nella seconda forma;

c) di uno dei membri effettivi ufficiali generali della Regia aeronautica, se la Commissione è costituita nella terza forma.

Quando trattisi di proposte relative a militari appartenenti a forze diverse, i quali abbiano insieme partecipato alla stessa impresa, il presidente ha facoltà di convocare di volta in volta la Commissione costituita con la rappresentanza di due membri per le forze militari cui i proposti appartengono e di un membro per l'altra forza militare.

Alla nomina del presidente e dei membri effettivi della Commissione si provvede rispettivamente con decreti dei Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, da registrare alla Corte dei conti.

Con gli stessi decreti si provvede pure, da parte di ciascuno dei detti Ministri, alla nomina di due membri supplenti, fatta eccezione per quello delle colonie che ne nomina uno solo.

Alla nomina del membro effettivo ufficiale generale della M.V.S.N. e del relativo membro supplente, si provvede dal Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica e d'intesa col Comando generale della M.V.S.N., con decreto da registrare alla Corte dei conti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. 653.

Variazioni allo stato di previsione della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1934-35 per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 125, 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384, 392, 417, 434 e 460; e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 96. — MANCINI.

TABELLA.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 33 — Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Stipendi, ecc.	L.	30.500
Cap. n. 60 — Assegni fissi al personale in servizio permanente (M.V.S.N.)	»	1.000.000
Cap. n. 118 — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato, ecc.	»	500.000
Cap. n. 135 — Pensioni ordinarie	»	16.000.000
Cap. n. 139 — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai, ecc.	»	60.000
Cap. n. 172 — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc.	»	13.000
Cap. n. 325 — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	190.000
Cap. n. 327 — Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale, ecc.	»	1.000.000
Totale degli aumenti	L.	18.793.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 73 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consiglio di Stato)	L.	160.000
Cap. n. 77 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti)	»	450.000
Cap. n. 86 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	100.000
Cap. n. 93 — Personale di ruolo amministrativo, ecc. del Ministero, ecc. - Stipendi ed assegni fissi	»	2.000.000
Cap. n. 98 — Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali - Stipendi, ecc.	»	300.000
Cap. n. 99 — Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza, ecc. - Stipendi, ecc.	»	200.000
Cap. n. 104 — Personale delle Sezioni del Tesoro, ecc., Stipendi, ecc.	»	125.000
Cap. n. 136 — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	»	5.000.000
Cap. n. 141 — Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto, ecc., Stipendi, ecc.	»	6.100.000
Cap. n. 170 — Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali)	»	40.000
Cap. n. 201 — Restituzione e rimborsi (Imposte dirette)	»	5.000.000
Cap. n. 230 — Restituzione di diritti all'esportazione, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 299 — Indennità temporanea mensile al personale avventizio (Avvocatura dello Stato)	»	4.000
Cap. n. 303 — Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 304 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.	»	80.000
Cap. n. 336 — Indennità temporanea mensile al personale avventizio, ecc. (Pensioni di guerra)	»	25.000
Totale delle diminuzioni	L.	40.584.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 16 — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	6.000.000
Cap. n. 40 — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc.	»	100.000
Totale degli aumenti	L.	6.100.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 18 — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	4.300.000
Cap. n. 19 — Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	3.600.000
Cap. n. 20 — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 41 — Stipendi, ecc. agli agenti di custodia, ecc.	»	1.087.900
Totale delle diminuzioni	L.	9.187.900

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione, ecc.	L.	85.000
Cap. n. 3 — Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 22 — Pensioni ordinarie	»	500.000
Cap. n. 26 — Assegni, ecc. al personale all'estero	»	1.160.000
Totale degli aumenti	L.	1.795.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Ministero, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	86.940
Cap. n. 24 — Stipendi, ecc. al personale delle carriere diplomatica e consolare, ecc.	»	290.000
Cap. n. 40 — Stipendi, ecc. ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	»	80.000
Cap. n. 58 — Indennità temporanea mensile al personale avventizio, ecc.	»	65.000
Totale delle diminuzioni	L.	521.940

MINISTERO DELLE COLONIE.

In aumento:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . . . L. 300.000
Cap. n. 21 — Pensioni ordinarie . . . . » 140.000

Totale . . . L. 440.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 14 — Pensioni ordinarie . . . . L. 6.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 18 — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc. . . . L. 8.400.000
Cap. n. 23 — Spese per stipendi ed assegni al personale delle scuole elementari, ecc. . . . . » 26.540.000
Cap. n. 47 — Regi istituti medi di istruzione - Stipendi, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 60 — Convitti nazionali, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 530.000
Cap. n. 91 — Regie università, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 104 — Biblioteche governative, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 115 — Sopraintendenze all'arte medioevale, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 670.000

Totale delle diminuzioni . . . . L. 38.290.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento:*

Cap. n. 22 — Pensioni ordinarie . . . . . L. 2.000.000
Cap. n. 25 — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. . . . . » 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.050.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo, ecc. . . . . L. 4.261.248
Cap. n. 55 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . . » 3.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 7.261.248

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

In diminuzione:

Cap. n. 1 — Amministrazione centrale, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 59.020
Cap. n. 2 — Genio civile, ecc. - Stipendi, ecc. . » 1.534.000
Cap. n. 3 — Uffici idraulici e di bonifica - Stipendi, ecc. . . . . » 84.970
Cap. n. 4 — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, ecc. . . . . » 160.000
Cap. n. 121 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Costruzione di strade ferrate) . . . . » 350.000

Totale . . . L. 2.187.990

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In diminuzione:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc. . . . . L. 20.600
Cap. n. 24 — Ufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 25 — Personale d'ordine delle capitanerie di porto, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 138.300
Cap. n. 44 — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione - Stipendi, ecc. . . . . » 119.000

Totale . . . L. 477.900

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1 — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 200.000
Cap. n. 16 — Ufficiali del Regio esercito, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 19 — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc. . » 10.000.000

Totale . . . L. 25.200.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 18 — Personale civile delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi, ecc. . . . L. 200.000

MINISTERO DELLA MARINA.

In aumento:

Cap. n. 48 — Personale pel servizio dei fabbricati, ecc. . . . . L. 190.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 17 — Pensioni ai personali civili e militari . . . . L. 1.500.000
Cap. n. 20 — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 700.000
Cap. n. 21 — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 48 — Indennità temporanea di caro viveri al personale militare, ecc. . . . . » 400.000

Totale degli aumenti . . . L. 3.200.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Personale civile dell'Amministrazione centrale, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 500.000
Cap. n. 19 — Indennità per una sola volta in luogo di pensione . . . . » 70.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 570.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 18 — Pensioni ordinarie, ecc. . . . L. 1.300.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo della Amministrazione centrale, ecc. . . . . . L. 135.000
Cap. n. 2 — Stipendi, ecc. al personale dei ruoli provinciali, ecc. . . . . » 525.000
Cap. n. 51 — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, ecc. della Milizia nazionale forestale, ecc. . . » 1.728.000
Cap. n. 55 — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 109 — Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale . . . . » 30.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.618.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 13 — Pensioni ordinarie . . . . L. 1.200.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale . . . . L. 100.000
Cap. n. 3 — Stipendi, ecc. al personale dei ruoli provinciali . . . . » 150.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 250.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1935-XIII, n. 654.

Costituzione di un Organo per disciplinare lo scambio delle valute.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di coordinare e perfezionare l'applicazione delle norme impartite in materia di scambi con l'estero al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi di pagamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito Organo per disciplinare la distribuzione delle divise in rapporto alle norme vigenti per gli scambi con l'estero, coordinare i servizi relativi alle importazioni ed alle esportazioni, e regolare gli approvvigionamenti dall'estero da farsi nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Il dirigente, col titolo di « Sovraintendente allo scambio delle valute » è nominato dal Capo del Governo e ne dipende direttamente.

Il Sovraintendente mantiene rapporti con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, ed ha facoltà di corrispondere con tutte le pubbliche Amministrazioni interessate e di richiedere ad esse, oltre alle notizie ed informazioni occorrenti, ogni altro mezzo di collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Le Amministrazioni dello Stato hanno l'obbligo di dare al Sovraintendente preventiva notizia degli approvvigionamenti dall'estero cui intendano procedere per i rispettivi servizi, e delle ordinazioni e commesse che intendano affidare a ditte appaltatrici nazionali, in cui sia necessario l'impiego di materiali non prodotti all'interno.

Art. 3.

Il Sovraintendente sarà tempestivamente informato di ogni trattativa che si inizi e si svolga con altre Nazioni per il regolamento degli scambi tra esse e l'Italia, e farà parte delle delegazioni incaricate di trattare con le delegazioni estere per la discussione e la definizione degli accordi economici.

Art. 4.

Il Sovraintendente può prendere parte alle riunioni del Comitato dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

L'Istituto comunica al Sovraintendente la situazione giornaliera della disponibilità delle divise e tutti gli altri dati ed elementi che dal Sovraintendente siano richiesti.

Il Sovraintendente ha facoltà di stabilire le direttive per la distribuzione delle divise disponibili e di comunicarle all'Istituto per l'applicazione.

Art. 5.

Il Sovraintendente ha facoltà di intervenire alle adunanze del Consiglio generale e del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero ed a quelle del Comitato di coordinamento di cui al decreto Ministeriale 18 ottobre 1934-XII e della Giunta di cui all'art. 2 dello stesso decreto Ministeriale.

Art. 6.

Con decreti del Capo del Governo, di concerto con i Ministri competenti, può essere comandato a prestare servizio presso l'Organo istituito con il presente decreto, personale di qualsiasi gruppo e grado delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e personale particolarmente idoneo appartenente ad Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Per i servizi dell'Organo medesimo può inoltre essere assunto personale non di ruolo, mediante decreti del Ministro per le finanze, alle condizioni da stabilirsi con i decreti medesimi.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad iscrivere in bilancio con propri decreti gli stanziamenti necessari per l'attuazione del presente decreto ed a provvedere per i locali occorrenti agli uffici del Sovraintendente.

Art. 8.

Con decreti del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno determinate le attribuzioni e facoltà dell'Organo costituito dal presente decreto, le modalità del suo funzionamento, le norme di organizzazione, e tutte le altre di attuazione o complementari occorrenti.

Il presente decreto ha vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 marzo 1935-XIII, n. 655.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Fondazione Domenico Fadiga », con sede in Venezia.

N. 655. R. decreto 21 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Fondazione Domenico Fadiga », con sede in Venezia, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 25 marzo 1935-XIII, n. 656.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Lascito Fornara », con sede in Soriso (Novara).

N. 656. R. decreto 25 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Lascito Fornara », con sede in Soriso (provincia di Novara), viene trasformato nel senso di destinarne le rendite per la distribuzione di sussidi in natura a favore dei vecchi inabili al lavoro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 657.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede in Samone (Aosta).

N. 657. R. decreto 7 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Samone (Aosta), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 658.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede in S. Giorgio su Legnano.

N. 658. R. decreto 7 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in S. Giorgio su Legnano, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII

DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 1935-XIII.
Norme di esecuzione del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, concernente l'istituzione dei distintivi d'onore per i militari feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO PER L'INTERNO, PER LA GUERRA, PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER I LAVORI PUBBLICI, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, numero 1820, concernente l'istituzione dei distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1934-XIII, n. 2109, che estende al Corpo degli agenti di P. S. le disposizioni contenute nel R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 1 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, debbono considerarsi « ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti » le infermità elencate nell'art. 6 del decreto Ministeriale 6 novembre 1916, emanate in esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, quando sia stato accertato che esse furono riportate in servizio e per cause di servizio.

Art. 2.

Potranno costituire condizione di diritto per la concessione dello speciale distintivo istituito con l'art. 9 del Regio decreto suddetto le ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari, senza che peraltro abbiano dato luogo alla concessione del distintivo d'onore per mutilati, quando sia stato accertato che esse furono riportate in servizio e per cause di servizio.

Art. 3.

Per « lesioni » debbono intendersi sia quelle di natura traumatica, come quelle conseguenti a malattie riconosciute dipendenti da vere e proprie cause di servizio.

Art. 4.

I militari o agenti di P. S. in servizio per ottenere la concessione di uno dei distintivi di cui agli articoli 1 e 9 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, dovranno presentare domanda in carta semplice diretta al Ministero da cui dipende la forza armata della quale il militare od agente di P. S. fa parte; per gli appartenenti alla M.V.S.N. la domanda sarà diretta al Comando generale della Milizia. Le domande dovranno essere inoltrate per via gerarchica.

L'autorità cui la domanda è presentata, esaminati i documenti matricolari dell'interessato, darà corso all'istanza, nei modi indicati ai comma seguenti, solo se da detti documenti risulti che il fatto da cui ebbe origine la lesione o ferita, ebbe luogo in servizio e per cause di servizio.

La predetta autorità disporrà che l'interessato sia visitato dal medico del Corpo o dal dirigente il servizio sanitario degli enti aeronautici, che redigerà una circostanziata relazione sull'entità e i caratteri della imperfezione o delle ferite o lesioni, e dichiarerà in quale dei casi elencati nell'art. 6 del predetto decreto Ministeriale 6 novembre 1916, l'imperfezione medesima si trovi considerata e se le ferite o lesioni rivestano il carattere di cui all'art. 9 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, e agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Il sanitario dichiarerà, inoltre, se, a suo giudizio, il richiedente possa avere diritto alla concessione del distintivo richiesto. Sulla base di tale relazione del medico, e tenendo conto della condotta serbata dal militare od agente di P. S., le autorità gerarchiche esprimeranno anche il loro parere circa l'accoglimento, o meno, dell'istanza avanzata.

Proceduto agli accertamenti sanitari di cui sopra, l'istanza, col parere di cui al comma precedente, e con allegata la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare dell'interessato al corrente di tutte le variazioni, la copia del processo verbale, dal quale le lesioni o ferite risultino già riconosciute come avvenute per servizio o per causa di servizio, e la relazione originale del medico del Corpo o del dirigente il servizio sanitario degli enti aeronautici, saranno inoltrate per via gerarchica.

Art. 5.

I militari od agenti di P. S. in congedo dovranno inoltrare le domande al Ministero da cui dipende la forza armata della quale fanno parte tramite i Distretti militari, se trattisi di appartenenti al Regio esercito, alla Regia guardia di finanza e alle specialità della M.V.S.N.; tramite i Comandi in capo di Dipartimento marittimo, se trattisi di ufficiali della Regia marina; tramite il Comando superiore del C.R.E.M. se trattisi di sottufficiali e militari del C.R.E.M. e tramite i Comandi di centri di reclutamento e mobilitazione delle zone aero-territoriali se trattisi di appartenenti alla Regia aeronautica; tramite le Regie prefetture se trattisi di agenti di P. S. che fecero parte dei Corpi di polizia.

Per gli appartenenti alla M. V. S. N. le domande dovranno essere dirette al Comando generale della Milizia, tramite i Comandi di legione.

I Comandi superiori gerarchici e le Regie prefetture inizieranno le pratiche ai termini del precedente articolo. I Comandi in Capo dipartimento marittimo ed il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi disporranno, nei limiti della rispettiva competenza, che gli ufficiali, sottufficiali e militari in congedo della Regia marina siano sottoposti a visita medica da un ufficiale medico della Regia marina, oppure da un ufficiale medico del Regio esercito; rispettivamente del distaccamento C.R.E.M. o del distretto militare più vicino al luogo di residenza dell'interessato.

Se l'interessato sia andato soggetto a riforma e dai documenti che comprovano tale circostanza risulti, in modo sicuro, che egli abbia riportato una delle imperfezioni previste dall'art. 6 del predetto decreto Ministeriale 6 novembre 1916, o ferite o lesioni di cui all'art. 9 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, il medico del Corpo o il dirigente il servizio sanitario degli enti aeronautici o l'ufficiale medico di cui al precedente comma, potrà, attenendosi alle risultanze di quei documenti, redigere la prescritta dichiarazione sulla natura dell'infermità, senza obbligo di sottoporre a nuova visita il richiedente.

Art. 6.

Le domande per ottenere i distintivi di cui al R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, debbono essere anche corredate del certificato penale dei richiedenti, fatta eccezione per gli ufficiali, sia in servizio effettivo che in congedo, per i sottufficiali e militari del C.R.E.M. in servizio e per gli agenti di P. S.

Art. 7.

A cura dei Comandi di corpo d'armata territoriali, dei Comandi in capo di dipartimento marittimo, del Comando superiore del C.R.E.M., dei Comandi dei centri di reclutamento e mobilitazione delle zone aero-territoriali, dei Comandi di legione della M.V.S.N. e delle Regie prefetture, le domande, con gli allegati, saranno trasmesse alla direzione di sanità militare competente per territorio o all'ufficio sanitario di zona se trattisi di militari della Regia aeronautica. Il direttore dell'Ufficio di sanità, esaminati gli atti, esprimerà, motivandolo, il suo parere, e restituirà gli atti stessi alla autorità da cui li ha ricevuti, la quale provvederà alla loro trasmissione al Ministero o al Comando generale della M.V.S.N., dopo aver manifestato in proposito il suo avviso. Ove lo ritenesse necessario, potrebbe, prima di pronunciarsi, sottoporre o far sottoporre a visita medica i militari od agenti di P. S. in congedo.

Qualora il parere della direzione di sanità fosse discorde da quello del medico del corpo o dell'ufficiale medico di cui al terzo comma del precedente art. 5 e delle autorità gerarchiche, i predetti Comandi e le Regie prefetture rimetteranno le domande, secondo i casi, anzichè direttamente al Ministero o al Comando generale della M.V.S.N., al Collegio medico legale, all'Ispettorato di sanità militare marittimo o all'Ufficio centrale di sanità se trattisi di militari della Regia aeronautica, per il parere definitivo.

Art. 8.

Qualora in dipendenza delle ferite, della mutilazione o della morte di militari od agenti di P. S. sia stato riconosciuto il diritto a pensione privilegiata ordinaria, vitalizia o ad assegno rinnovabile delle prime otto categorie, tale riconoscimento dà senz'altro diritto alla concessione del distintivo di cui agli articoli 1, 6 e 9 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820.

Art. 9.

I competenti Ministeri, il Comando generale della M.V.S.N., esaminate le domande che loro perverranno, rilasceranno ai militari ed agenti di P. S. interessati, ove concorrano tutte le condizioni volute del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, le autorizzazioni, i distintivi ed i certificati che rispettivamente ad essi spetteranno.

Art. 10.

Per ottenere il distintivo di cui all'art. 6 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, gli aventi diritto dovranno inviare direttamente al competente Ministero o Comando generale della M.V.S.N. domanda in carta semplice, citando gli estremi del fatto in conseguenza del quale ebbe a verificarsi il decesso ed allegando uno stato di famiglia del militare od agente di P. S. deceduto.

La concessione di detto distintivo è subordinata alla condizione che la vedova del militare od agente di P. S. deceduto non sia stata legalmente separata dal marito in seguito a sentenza pronunciata e conservi lo stato vedovile, e non sia incorsa in uno dei motivi previsti dalla legge 24 marzo 1932-X, n. 453, per la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valore militare e delle distinzioni onorifiche di guerra.

L'orfano primogenito o i genitori del militare o agente di P. S. deceduto, quando vengano a trovarsi nelle condizioni per ottenere il distintivo, non debbono anch'essi essere incorsi in uno dei motivi previsti dalla suddetta legge 24 marzo 1932-X, n. 453.

Art. 11.

Il distintivo di cui all'art. 6 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, ed il relativo certificato che il Ministero o Comando generale della M.V.S.N. rilascerà dopo aver accertato la esistenza del diritto nei richiedenti, sono trasferibili dall'uno all'altro degli aventi diritto, secondo l'ordine elencato nell'art. 7 del medesimo Regio decreto, previa speciale autorizzazione del Ministero competente o del Comando generale della M.V.S.N., che sarà rilasciata su richiesta dell'interessato dopo l'accertamento dell'esistenza dei motivi che giustificano il passaggio, nonchè del possesso dei requisiti previsti nell'articolo precedente.

Art. 12.

Le norme riguardanti la perdita delle decorazioni al valore e delle distinzioni onorifiche di guerra, di cui alla legge 24 marzo 1932-X, n. 453 ed al relativo regolamento approvato col R. decreto 8 maggio 1933-XI, n. 695, sono applicabili ai distintivi istituiti col R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, sia agli effetti della perdita che della concessione di essi.

Art. 13.

Le domande di concessione dei distintivi d'onore possono essere presentate anche da coloro che siano rimasti mutilati o feriti in servizio prima della data di entrata in vigore del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, e da chi abbia avuto, sempre prima di tale data, un congiunto morto in servizio.

Tali domande dovranno essere presentate non oltre un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

(1385)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-5970.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pozar fu Giovanni, nato a Trieste il 3 marzo 1899 e residente a Trieste (via Ferriera n. 49), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pozzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pozar è ridotto in « Pozzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12422)

N. 11419-3565.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Giovanna Pressetnig fu Giovanni, nata a Trieste il 21 dicembre 1889 e residente a Trieste (via S. Cilino n. 67), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Presenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Giovanna Pressetnig è ridotto in « Presenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12423)

N. 11419-5765.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Prunk di Vittorio, nato a Trieste il 24 luglio 1909 e residente a Trieste (via G. Orlandini n. 30), e diretta ad ottenere a termini dell'art 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bruni ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Prunk è ridotto in « Bruni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12424)

N. 11419-25544.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Radoicovich di Antonio, nato a Torre di Parenzo il 23 marzo 1890 e residente a Trieste (Via Felice Venezian n.18), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Radoicovich è ridotto in « Radocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonietta Smeraldo in Radoicovich di Esposito, nata il 13 settembre 1891, moglie;
2. Gioconda di Antonio, nata il 30 maggio 1919 figlia;
3. Ottavia di Antonio, nata il 17 dicembre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12427)

N. 11419-5763.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Radoikovic di Gregorio, nato a Trieste il 26 gennaio, 1907 e residente a Trieste (Via dei Piccardi n. 14), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corradi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Radojkovic è ridotto in « Corradi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12328)

N.11419-5758.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Rasman fu Matteo, nato a Umago il 26 giugno 1903, e residente a Trieste (Servola n. 319), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Romani ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Rasman è ridotto in « Romani ».

Uguale disposizione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida Babich in Rasman di Antonio, nata l'8 marzo 1905, moglie;
2. Livino di Rodolfo, nato il 24 novembre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12429)

N. 11419-26149.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Rebec di Francesco nato a Trieste l'8 aprile 1903, e residente a Trieste (Campo S. Giacomo n.15), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rebelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Rebec è ridotto in quello di « Rebelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12430)

N. 11419-26148.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Rebez di Francesco, nato a Trieste il 25 novembre 1900, e residente a Trieste (via F. D. Guerrazzi n. 2-B), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rebelli ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Rebez è ridotto in « Rebelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Nerina Rattini in Rebez di Giuseppe, nata il 17 giugno 1907, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12431)

N. 11419-26157.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla Sig.ra Maria Romic fu Francesco ved. Cuk, nata a Trieste il 16 dicembre 1866, e residente a Trieste (Via Molino a Vento n. 62), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Romei-Zucchi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Romic vedova Cuk è ridotto in « Romei-Zucchi ».

Il presente decreto sarà o cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12432)

N. 11419-5966.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anita Sabaz fu Giorgio in Meth, nata a Portole d'Istria il 17 gennaio 1886 e residente a Trieste, via Donadoni n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Sabba »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Anita Sabaz in Meth è ridotto in « Sabba ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12433)

N. 11419-2798.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Margherita Segher Weissenhaus fu Riccardo in Forlì, nata a Trieste il 4 settembre 1902 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Segher Cabianca ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Margherita Segher Weissenhaus in Forlì è ridotto in « Seghre Cabianca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12434)

N. 11419-5752.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Snidarsich fu Giovanni, nato a Trieste, il 7 agosto 1886 e residente a Trieste, via Romagna, 90, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sartori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Snidarsich è ridotto in « Sartori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12435)

N. 11419-5751.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nevenko Sodic fu Dionisio, nato a Sussak, il 17 aprile 1911 e residente a Trieste, via G. Boccaccio, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sodi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nevenko Sodic è ridotto in « Sodi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12436)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 18 maggio 1935-XIII, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 586, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti.

(1387)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

All'11ª *intestazione*, n. 311325, dell'elenco smarrimento certificati pubblicato a pag. 1503 della *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1935-XIII, i nomi Maria Domenica Rosa ecc. vanno separati con *virgola* anzichè trattini ed al Debito 3,50 per cento di detta iscrizione va anteposto *Consolidato*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116.

Media dei cambi e dei titoli

del 21 maggio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,165
Inghilterra (Sterlina)	59,85
Francia (Franco)	79,85
Svizzera (Franco)	392 —
Argentina (Peso carta)	3,16
Belgio (Belga)	2,055
Canadà (Dollaro)	12,14
Cecoslovacchia (Corona)	50,72
Danimarca (Corona)	2,675
Germania (Reichsmark)	4,8662
Norvegia (Corona)	3,005
Olanda (Fiorino)	8,22
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	165,65
Svezia (Corona)	3,085
Rendita 3,50 % (1906)	78,175
Id. 3,50 % (1902)	76,175
Id. 3 % lordo	58,20
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	76,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87,975
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	100,825
Id. id 5 % id. 1941	100,85
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	92,55
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	92,475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 41.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1902)	29731	301 —	De Angelis Pasquale fu Giovanni, domt. a Napoli; con usufrutto a *Provisieri* Annunziata fu Pasquale.	Intestata come contro; con usufrutto a *Provisiero* Annunziata fu Pasquale.
3,50 % Redimibile	33344	140 —	Zona Giuseppe fu *Carlo*, domt. a Cleveland Ohio (M.S.A.).	Zona fu Giuseppe fu *Casto*, domt. come contro.
Cons. 3,50 %	745340	70 —	Gianino *Domenico* di *Giovanni*, domt. a Verres (Torino).	Gianino *Pietro-Giacomo-Domenico* di *Dionigi-Giovanni*, domt. come contro.
» » (1902)	811189 40994	332.50 35 —	Gianino Giovanni fu *Domenico*, minore sotto la p. p. della madre Balma Elisa fu Gennaro, ved. Gianino, domt. a Borgofranco (Torino).	Gianino Giovanni-*Giacomo* fu *Pietro-Giacomo*-Domenico, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	744723	560 —	Falconi *Agostino-Antonio* fu Giacomo, interdetto sotto la tutela della moglie Bozzo Elisa fu Nicolò, domt. a Camogli (Genova).	Falconi *Antonio-Agostino* fu Giacomo, interdetto ecc. come contro.
Prest. Nazion. 5 %	3802	20 —	Cutignano *Carmine* fu Gabriele, domt. a Genova.	Cutignano *Carminantonio* fu *Gabriele*, domt. a Genova.
Cons. 3,50 %	467799	440 —	Aghina *Maria* di Pietro, moglie di Pattoni Giovanni fu Giuseppe, domt. a Torino, vincolata.	Aghina *Teresa-Maria-Rosa-Filomena* di Pietro, moglie ecc. come contro vincolata.
»	508954	84 —	Priore *Antonetta* di Michele, *nubile*, domt. a Rolla (Salerno).	Priore *Maria-Carmela-Antonia* di Michele, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a Rolla (Salerno).
»	353154	52.50	Fossen Silvio fu Gio Battista, domt. a Rivamonte (Belluno).	Fossen *Enrico-Silvio* fu Gio Battista, domt. come contro.
» » (1902)	757559 37872	451.50 3.50	Vesin Carlo fu Giacomo, domt. a Torino; con usuf. a Collomb Claudio fu *Ambrogio*.	Vesin Carlo fu Giacomo domt. a Torino; con usuf. a Collomb Claudio fu *Cipriano-Ambrogio*.
3,50 % Redimibile	63740	35 —	Violini Elvira di Marco-Antonio, *nubile*, domt. a Badia Polesine (Rovigo).	Violini Elvira di Marco-Antonio, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. come contro.
Cons. 3,50 %	732956	280 —	Bodoyra Ines fu Carlo Felice, ved. di Bessone Enrico, domt. a Torino.	Bodoira Ines-*Orsola-Edvige-Serafina* fu Carlo-Felice, ved. di Bessone Enrico, domt. a Torino.
3,50 % Redimibile	420504	700 —	Bodoira Ines fu Felice, ved. di Bessone Enrico, domt. a Torino, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.
»	45472	385 —	Mornacco Federica fu *Mario*, minore sotto la p. p. della madre Buzzi Gemma di Francesco, ved. di Mornacco *Mario* domt. a Saluzzo (Cuneo).	Mornacco Federica fu *Amedeo*, minore sotto la p. p. della madre Buzzi Gemma di Francesco, ved. di Mornacco *Amedeo*, domt. come contro.
» » »	148448 178929 212009	829.50 238 — 276.50	Fajeti *Renata* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Vivi *Willia* fu Enrico ved. di Fajeti Francesco, domt. a Reggio Emilia.	Fajeti *Maria-Renata* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Vivi *Villia* fu Enrico ved. ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	173001	647, 50	Croveris Carlo, *Giuseppe* e Giuseppina, moglie di Michele Adorno, fratelli o sorella fu Luigi, eredi indivisi di Trotti Gaspare fu Giacomo domt. a Torino; con usufrutto a Barin Maria-Elisabetta di Francesco	Croveris Carlo, *Gaspare-Giovanni-Giuseppe* e Giuseppina, moglie ecc. come contro.
3,50 Redimibile	388797	7.000 —	Severa Nella fu Augusto moglie di Casini Paolo, domt. a Firenze; con usuf. a Magenta *Pia* fu Carlo ved. di Casini Luigi, domt. a Milano.	Intestata come contro, con usufrutto a Magenta *Maria-Pia-Giulia* fu Carlo, ved. ecc. come contro.
»	54376	147 —	D'Adduzio *Giuseppina* fu Giuseppe, moglie di Rizzi Alfonso, domt. a Foggia, vincolata.	D'Adduzio *Maria Giuseppa* fu Giuseppe, moglie di Rizzi Alfonso, domt. a Foggia, vincolata
»	280743	1.050 —	Giacopello *Caterina* fu Gio. Batta, moglie di Massardo Enrico, domt. a Genova.	Giacopello *Maria-Caterina-Angiola* fu Gio Batta, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 20 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale. CIARROCCA.

(1108)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di Elmas (Cagliari).

Con decreto dell'8 maggio 1935-XIII, n. 2393, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di Elmas (Cagliari), deliberato all'assemblea generale degli interessati il 24 febbraio 1935-XIII.

(1357)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica degli altipiani del Medio Aterno (Aquila).

Con decreto dell'8 maggio 1935-XIII, n. 5339, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica degli altipiani del Medio Aterno, con sede in Rocca di Mezza (Aquila), deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 2 dicembre 1934-XIII.

(1358)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di Capoterra (Cagliari).

Con decreto del 9 maggio 1935-XIII, n. 2372, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di Capoterra, con sede in Capoterra (Cagliari), deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 24 febbraio 1935-XIII

(1359)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, le società cooperative sottoindicate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

ELENCO n. 43.

Provincia di Brescia.

Società cooperativa di consumo umanitaria in Acqua Fredda, R. S. 193-1921.

Società cooperativa agricola di Borgo S. Giovanni, R. S. 1300-1920.

Società cooperativa di consumo in Bornato, R. S. 1088-1919.

Società cooperativa edificatrice « Brescia Nuova » in Brescia, R. S. 1588-1922.

Società cooperativa edilizia Ufficiali R. E. in Brescia, R. S. 1597-1922.

Consorzio fabbricanti acque gazzose e depositari birra in Brescia, R. S. 1864-1926.

Famiglia cooperativa in Calcinatello, R. S. 111-1919.

Società cooperativa casa del popolo e forno sociale in Calcinato, costituita nel 1911.

Società cooperativa dei braccianti in Calvisano R. S. 85-1913.

Società cooperativa fra lavoranti muratori ed affini in Calvisano R. S. 211-1921.

Società cooperativa vinicola di Capodimonte in Capodimonte di Castenetolo R. S. 1829-1925.

Società cooperativa circolo fratellanza di Ravere in Carpenetolo R. S. 200-1921.

Società cooperativa di consumo agricoltori ed operai in Carpenetolo R. S. 200-1921.

Società cooperativa circolo vinicolo e dei lavoratori in Carpenetolo R. S. 182-1921.

Società cooperativa Unione agricola e di consumo in Garzago della riviera di Calvagesa R. S. 1396-1921.

Società cooperativa di consumo concordia in Fiumicello costituita nel 1906.

Famiglia cooperativa in Graticelle di Bovegno R. S. 1151-1920.

Famiglia cooperativa in Grignaghe di Pisogne R. S. 91-920.

Consorzio agrario in Lsorella R. S. 206-1921.

Società cooperativa agricoltura campagna Lonato in Lonato costituita nel 1921.

Società cooperativa circolo Unione in Manerbio R. S. 1180-1920.

Società cooperativa muratori in Manerbio R. S. 1285-1920.

Società cooperativa edilizia tra muratori in Manerbio R. S. 12/25-1920.

Società cooperativa di consumo dei popolo in Manerbio R. S. 1116-1920.

Circolo cooperativo operaio l'uguaglianza in Manerbio R. S. 1179-1920.

Circolo cooperativo la fratellanza in Manerbio R. S. 1139-1919

Consorzio agrario Val Trompia in Marcheno costituita nel 1902.

Società cooperativa associazione rurale di Franciacorta in Monticello Brusati R. S. 1061-1919.

Società cooperativa casa del popolo in Montichiari R. S. 157-1920.

Società cooperativa combattenti muratori in Montichiari R. S. 133-1920.

Società coopeprativa di consumo in Oriano Pedergnaga R. S. 1639-1923.

Società cooperativa centro di educazione fisica di Franciacorta in Passirano R. S. 1772-1924.

Società cooperativa Silvio Pellico in Provaglio d'Iseo R. S. 807-1912.

Società cooperativa famiglia alimentare agricola in Provaglio d'Iseo R. S. 1050-1919.

Società cooperativa per l'alpeggio in Sale Marasino costituita nel 1909.

Società cooperativa di consumo SS. Faustino e Giovita in San Faustino di Bione.

Famiglia cooperativa in S. Gallo di Botticino R. S. 1308-920.

Società cooperativa la fratellanza in S. Polo di Brescia R. S. 1114-1919.

Società cooperativa di consumo in S. Eufemia della Fonte di Brescia R. S. 1143-1920.

Società cooperativa fra operai muratori in S. Eufemia della Fonte di Brescia R. S. 1183-1921.

Società cooperativa unione di consumo in Tignale costituita nel 1911.

Società cooperativa di lavoro di Valle di Lozio in Villa di Lozio R. S. 114-921.

Società cooperativa agricola Voltense S. Pietro in Volta di Brescia R. S. 1493-1921.

Unione sociale cooperativa in Borgaro Torinese D. T. 17-10-1928 R. S. 444.

Società cooperativa proletaria di consumo in Carignano D. T. 10-7-1923 R. S. 354.

Società cooperativa di consumo l'agricola in Carignano R. S. 268-1920.

Società cooperativa di consumo in Carignano costituita nel 1908.

Società cooperativa lega degli agricoltori casellesi in Caselle Torinese costituita nel 1913.

Società cooperativa Cavagnolese unione segeria in Cavagnolo R. S. 441-921.

Società cooperativa carradori in Cavagnolo R. S. 441-1921.

Unione cooperativa cavagnolese in Cavagnolo R. S. 441-21.

Società cooperativa di Chiaves in Chiaves di Monastero di Lanzo costituita nel 1911.

Società cooperativa Idroelettrica Valle Tesio in Chiusa Pesio R. S. 441-922.

Società cooperativa di consumo in Coazze R. S. 131-1927.

Società cooperativa tra operai muratori in Collegno R. S. 506-1921.

Società cooperativa agricola dei Devesi in Devesi di Ciriè R. S. 95-1910.

Società cooperativa agricola in Gravere R. S. 33-1906.

Società cooperativa approvvigionamenti e consumo in Moncalieri R. S. 105-1917.

Società cooperativa Latteria sociale in Novalesa costituita nel 1904.

Società cooperativa agricola vivaisti in Pancalieri R. S. 284-1922.

Società cooperativa impresa reduci zona operante per trasporti I.R.T.A. in Perosa Argentina R. S. 231-1920.

Società cooperativa agricola in Prato Regio di Chivasso R. S. 130-1908.

Società cooperativa latteria sociale di S. Antonio in Quintanello di Vigone R. S. 154-1911.

Unione agricola cooperativa in S. Morizio Canavese R. S. 257-1911.

Società cooperativa cantina sociale di S. Secondo e Prarostino in S. Secondo di Pinerolo R. S. 133-1909.

Alleanza cooperativa in Solanghello di Cesana Torinese R. S. 533-1919.

Società cooperativa torinese di lavoro trasporti e traslochi e lavori manuali fra carrettieri, fattorini, uomini di fatica in Torino R. S. 2-1900.

Mutua cooperativa fra il personale postelegrafico in Torino R. S. 72-1925.

Società cooperativa per case economiche di abitazioni S.C.E. A.T.I. R. S. 121-1927 in Torino.

Società cooperativa Taurina in Torino R. S. 132-1926.

Società cooperativa per abitazioni civili edilizia piemontese in Torino R. S. 147-1903.

Società cooperativa edile fra ufficiali in Torino R. S. 298-1926.

Società cooperativa di consumo fascista in Torino R. S. 311-1924.

Società cooperativa La Casa in Torino R. S. 341-1927.

Società cooperativa per la costruzione di villini economici con giardino e case economiche villini Unver in Torino R. S. 340-1920.

Società cooperativa per la casa del ferroviere fascista in Torino R. S. 376-1928.

Società cooperativa Aldo Campiglio in Torino R. S. 420-1928.

Società cooperativa edilizia impiegati in Torino R. S. 486-1922.

Società cooperativa di consumo in Traves R. S. 986-1921.

Società cooperativa di consumo in Vallo Torinese di Tiano R. S. 149-1921.

Società cooperativa agricola di Venaus costituita nel 1906.

Società cooperativa popolare di consumo in Vigone R. S. 217-1919.

Società cooperativa di consumo fra il personale delle officine in Villarperosa costituita nel 1910.

Unione cooperativa esercenti in Viu R. S. 239-1919.

Società cooperativa di consumo fra smobilitati in Virgle Piemonte di Pancalieri R. S. 253-1921.

Società cooperativa di consumo dell'unione rurale in Volvera R. S. 245-920

Società cooperativa circolo cattolico agricola in Zucchera Vigone R. S. 497-1925.

(1274)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.